

Bruxelles, 21 marzo 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0076 (NLE)**

**7407/22
ADD 1**

**CLIMA 119
ENV 251
ENER 96
IND 82
COMPET 169
MI 215
ECOFIN 249
TRANS 163
AELE 13
CH 6**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 111 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 111 final - Annex.

All.: COM(2022) 111 final - Annex



Bruxelles, 18.3.2022
COM(2022) 111 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,

riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

**DECISIONE N. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO
DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA
del ...
relativa alla modifica degli ALLEGATI III e IV dell'accordo**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo le informazioni riservate sono classificate in base al loro livello di riservatezza.
- (2) L'allegato III dell'accordo stabilisce come classificare le informazioni riservate trattate e scambiate nel suo ambito. Esso impone alle parti di applicare i livelli di riservatezza al fine di individuare le informazioni riservate.
- (3) L'allegato IV dell'accordo definisce i livelli di riservatezza degli ETS e la riservatezza complessiva delle informazioni.
- (4) La classificazione e il conseguente trattamento delle informazioni sono importanti al fine di assicurare il livello di riservatezza necessario ad evitare danni derivanti da una loro divulgazione non autorizzata.
- (5) Con la comunicazione di sicurezza C(2019) 1904, la Commissione europea ha modificato le classificazioni in materia di sicurezza delle informazioni sensibili non classificate per suo uso interno. La Commissione europea ha raccomandato di elaborare un accordo con i partner esterni al fine di stabilire le istruzioni per il trattamento di tutte le informazioni tra loro scambiate.
- (6) Per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di sicurezza di cui agli allegati III e IV dell'accordo, il comitato misto può modificare gli allegati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo.
- (7) Nel corso della sua terza riunione, tenutasi il 26 novembre 2020, il comitato misto ha approvato le istruzioni di trattamento conformemente all'allegato III dell'accordo e quali indicate all'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso.
- (8) Il gruppo di lavoro istituito con le decisioni 1/2020 e 2/2020 del comitato misto ha raccomandato, sulla base del mandato di cui alle decisioni citate, di modificare le istruzioni di trattamento per assicurare un'applicazione coerente delle classificazioni in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati III e IV dell'accordo sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto in inglese a [Bruxelles][Berna], il [xx 2022].

Per il comitato misto

Il segretario per l'Unione europea

Il presidente

Il segretario per la Svizzera

ALLEGATO
ALLEGATO III

LIVELLI DI RISERVATEZZA E ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO

Le parti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito del presente accordo.

A tale scopo, le classificazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo si applicano come indicato di seguito:

— ETS Limited (informazioni ETS a divulgazione limitata) è la menzione applicata nell'UE per il livello "**SENSITIVE: ETS Joint Procurement**"; in Svizzera per il livello "**LIMITED: ETS**",

— ETS Sensitive (informazioni ETS riservate) è la menzione applicata nell'UE e in Svizzera per il livello "**SENSITIVE: ETS**",

— ETS Critical (informazioni ETS riservatissime) è la menzione applicata nell'UE e in Svizzera per il livello "**SPECIAL HANDLING: ETS Critical**".

Le informazioni classificate "**SPECIAL HANDLING: ETS Critical**" sono più riservate di quelle classificate "**SENSITIVE: ETS**" che a loro volta sono più riservate di quelle classificate "**SENSITIVE: ETS Joint Procurement**" nell'Unione europea o "**LIMITED: ETS**" in Svizzera.

Le parti convengono di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell'attuale politica di classificazione delle informazioni dell'ETS dell'Unione e, per la Svizzera, sulla base dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all'approvazione, tutte le informazioni sono gestite in base al livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.

In caso di differenza tra le parti nella valutazione del livello, si applica il più elevato.

La normativa di ciascuna parte include obblighi di sicurezza essenziali equivalenti per le misure di trattamento di seguito illustrate, tenendo conto dei livelli di riservatezza dell'ETS:

— Produzione di documenti

— Risorse

— Livello di riservatezza

— Memorizzazione

— Documento elettronico in rete

— Documento elettronico in ambiente locale

— Documento fisico

— Trasmissione elettronica

— Telefono fisso e mobile

- Fax
- Email
- Trasmissione dei dati
- Trasmissione fisica
 - Via orale
 - Consegna personale
 - Sistema postale
- Uso
 - Trattamento con applicazioni informatiche
 - Stampa
 - Copia
 - Rimozione dall'ubicazione permanente
- Gestione delle informazioni
 - Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari
 - Archiviazione
 - Eliminazione e distruzione

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS

A.1 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

Per "riservatezza" s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.

Per "integrità" s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.

Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione si involontariamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.

Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3.

A.2 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

A.2.1 – "Livello basso"

Il livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

- pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche,
- causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni,
- provocare imbarazzo a persone fisiche,
- pregiudicare la produttività/il morale del personale,
- causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,
- pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti,
- pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.2 – "Livello medio"

Il livello medio è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

- provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche,
- danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni,
- provocare difficoltà a persone fisiche,
- provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale,
- mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,
- causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,
- pregiudicare indagini penali,
- violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni,
- pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti,
- pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.3 – "Livello alto"

Il livello alto è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

- ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche,
- provocare serie difficoltà a persone fisiche,
- rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner,
- causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,
- violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi,
- violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni,
- pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati,
- creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,
- impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti,
- compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni.

A.3 – Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS

Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. e conformemente ai livelli di riservatezza di cui all'allegato III dell'accordo, la riservatezza complessiva delle informazioni è stabilita applicando la griglia seguente:

Livello di riservatezza	Basso	Medio	Alto
Livello d'integrità			
Basso	Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS	SENSITIVE: ETS (oppure <u>(*)</u>) Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS)	SPECIAL HANDLING: ETS Critical
Medio	SENSITIVE: ETS (oppure <u>(*)</u>) Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS)	SENSITIVE: ETS (oppure <u>(*)</u>) SPECIAL HANDLING: ETS Critical	SPECIAL HANDLING: ETS Critical
Alto	SPECIAL HANDLING: ETS Critical	SPECIAL HANDLING: ETS Critical	SPECIAL HANDLING: ETS Critical
(*) Possibile variante da valutare caso per caso.			